

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



***Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali***  
***Direzione Centrale Entrate***  
***Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione***  
***Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali***

**Roma, 08/06/2023**

*Ai Dirigenti centrali e territoriali*  
*Ai Responsabili delle Agenzie*  
*Ai Coordinatori generali, centrali e*  
*territoriali delle Aree dei professionisti*  
*Al Coordinatore generale, ai coordinatori*  
*centrali e ai responsabili territoriali*  
*dell'Area medico legale*

**Circolare n. 54**

*E, per conoscenza,*

*Al Presidente*  
*Al Vice Presidente*  
*Ai Consiglieri di Amministrazione*  
*Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di*  
*Indirizzo*  
*di Vigilanza*  
*Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei*  
*Sindaci*  
*Al Magistrato della Corte dei Conti delegato*  
*all'esercizio del controllo*  
*Ai Presidenti dei Comitati amministratori*  
*di fondi, gestioni e casse*  
*Al Presidente della Commissione centrale*  
*per l'accertamento e la riscossione*  
*dei contributi agricoli unificati*  
*Ai Presidenti dei Comitati regionali*

Allegati n.2

**OGGETTO: Decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 127 del 1 giugno 2023, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”.**

# **Indennità a favore dei lavoratori autonomi la cui attività è stata sospesa a causa degli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023. Istruzioni contabili e fiscali. Variazioni al piano dei conti**

**SOMMARIO:** *Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum prevista dall'articolo 8 del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa la cui attività è stata sospesa a causa degli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023.*

## **INDICE**

- 1. Premessa e quadro normativo*
- 2. Individuazione della platea dei beneficiari dell'indennità una tantum*
- 3. Requisiti e misura dell'indennità una tantum*
- 4. Presentazione della domanda*
- 5. Finanziamento e monitoraggio*
- 6. Strumenti di tutela*
- 7. Istruzioni contabili*

### **1. Premessa e quadro normativo**

Il decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, all'articolo 8, comma 1, riconosce un'indennità *una tantum* in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell'allegato 1 al medesimo decreto-legge (Allegato n. 1) per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che hanno dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali occorsi a partire dal 1° maggio 2023.

### **2. Individuazione della platea dei beneficiari dell'indennità *una tantum***

L'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2023 individua tra i destinatari dell'indennità *una tantum* connessa alla sospensione dell'attività lavorativa a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 le seguenti categorie di lavoratori:

- A. collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi, assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica;
- B. titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
- C. lavoratori autonomi e professionisti, compresi i titolari di attività di impresa.

#### **A. Collaboratori coordinati e continuativi**

Rientrano nell'ambito della categoria di cui alla lettera A dell'elenco sopra riportato i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409 del c.p.c., iscritti alla Gestione separata dell'INPS, alla Gestione separata dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), nonché alla Gestione separata dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI), nonché tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali è obbligatoria la contribuzione previdenziale obbligatoria presso le casse professionali autonome o le gestioni INPS (ad esempio, ex PALS). Sono, inoltre, destinatari dell'indennità i dottorandi, gli assegnisti di ricerca e i medici in formazione

specialistica.

## **B. Titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale**

Nell'ambito della categoria di cui alla lettera B dell'elenco sopra riportato rientrano i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale iscritti alla Gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali o alla Gestione separata dell'INPS (c.d. venditori porta a porta).

## **C. Lavoratori autonomi e professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa**

Rientrano nell'ambito della categoria di cui alla lettera C dell'elenco sopra riportato i lavoratori, come di seguito specificati, iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS (di seguito, anche gestioni autonome):

- lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani, istituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463;
- lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali istituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 luglio 1966, n. 613;
- lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, istituita ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, compresi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla medesima gestione;
- pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante "Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne", che istituisce, tra l'altro, tutele previdenziali a favore delle persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, quando siano associate in cooperative o compagnie e rapporto di lavoro autonomo oppure esercitino tale attività per proprio conto, compresi i soci lavoratori di cooperative o compagnie che abbiano stipulato un contratto di lavoro autonomo, nonché armatori e proprietari armatori imbarcati sulla nave dai medesimi gestita;
- liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell'INPS, quali soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 53 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici;
- lavoratori autonomi che svolgono attività per la quale vige l'obbligo contributivo presso la gestione speciale ex Enpals.

Sono, altresì, destinatari dell'indennità *una tantum* i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri.

Tra i destinatari della misura di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 61 del 2023 rientrano, inoltre, i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

## **3. Requisiti e misura dell'indennità *una tantum***

L'indennità *una tantum* è riconosciuta per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 a favore dei lavoratori come sopra specificati che alla data del 1° maggio 2023 risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, come indicati nell'allegato 1 al decreto-legge n. 61 del 2023, con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023 e che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

In particolare, l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2023, prevede che l'indennità *una tantum* è riconosciuta ai lavoratori, appartenenti a una delle categorie come sopra meglio specificate, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza alla data del 1° maggio 2023 e la cui attività sia stata già avviata alla medesima data.

La misura dell'indennità *una tantum* è di importo pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque l'importo massimo erogabile a ciascun lavoratore non può superare 3.000 euro.

Il successivo comma 2 dell'articolo 8 prevede che l'indennità è erogata dall'INPS a domanda - da presentarsi secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 4 della presente circolare - e che la stessa deve essere adeguatamente documentata.

Con riferimento al requisito della residenza, lo stesso è verificato dall'Istituto in sede di presentazione della domanda attraverso l'accesso al relativo servizio telematico tramite la propria indennità digitale SPID almeno di livello 2, CIE o CNS.

Quanto al requisito del domicilio è necessario che il richiedente l'indennità dichiari, in sede di domanda, di essere domiciliato alla data del 1° maggio 2023 in uno dei Comuni di cui all'allegato 1 del decreto in argomento.

Con riferimento ai periodi di sospensione, il lavoratore richiedente l'indennità *una tantum* è tenuto, in sede di presentazione della domanda, a dichiarare il periodo o i periodi durante il/i quale/i l'attività lavorativa è rimasta sospesa a causa degli eventi alluvionali, indicando per ciascun periodo la data di inizio e fine della sospensione medesima.

I lavoratori interessati possono scegliere di presentare una domanda per ciascun periodo di sospensione oppure una domanda che interessa due o più periodi di sospensione o, infine, un'unica domanda per tutti i periodi di sospensione; i periodi di sospensione dell'attività, fino a un massimo di sei periodi, possono anche essere continuativi.

Si fa presente che in sede di presentazione della domanda possono essere valorizzati solo intervalli di sospensione riferiti a periodi già trascorsi; è infatti inibita la valorizzazione di un intervallo di tempo riferito a un periodo futuro.

Inoltre, i diversi periodi di sospensione indicati devono essere riferiti a intervalli temporali diversi e non sovrapposti tra loro.

Per il periodo di fruizione della stessa non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa.

#### **4. Presentazione della domanda**

I lavoratori potenziali destinatari delle indennità di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2023, al fine di ricevere la prestazione dovranno presentare domanda all'INPS entro la data del 30 settembre 2023 esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato sul portale web dell'Istituto.

La domanda sarà disponibile dal 15 giugno 2023, accedendo alla sezione "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" raggiungibile a partire dalla *home page* del sito web dell'Istituto ([www.inps.it](http://www.inps.it)), seguendo il percorso "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità" > selezionare la voce "Vedi tutti" nella sezione Strumenti > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche"; una volta autenticati sarà necessario selezionare "Indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l'attività lavorativa nei Comuni indicati nell'allegato 1 del DL 61/2023, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023".

Una volta presentata la domanda, sarà possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.

Le credenziali di accesso al servizio per la prestazione sopra descritta sono attualmente le seguenti:

- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).

Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, è possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

In alternativa al Portale *web*, l'indennità di cui alla presente circolare può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Ai fini dell'ammissibilità della domanda, il lavoratore richiedente l'indennità è tenuto alle seguenti dichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la propria responsabilità:

a) di rientrare nell'ambito di una delle categorie di lavoratori previste dall'articolo 8 del decreto-legge n. 61 del 2023;

b) di essere residente in uno dei Comuni individuati nell'allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;

c) di essere domiciliato in uno dei Comuni individuati nell'allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;

d) di svolgere l'attività lavorativa esclusivamente in uno dei Comuni individuati nell'allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;

e) di essere un lavoratore titolare di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e di svolgere attività lavorativa prevalentemente in uno dei Comuni individuati nell'allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;

f) di possedere i requisiti previsti dalla legge per la categoria di appartenenza.

Si precisa che l'indennità *una tantum* è corrisposta dall'INPS sulla base dei dati dichiarati in domanda dal richiedente, della documentazione allegata nonché di quelli a disposizione dell'Istituto al momento del pagamento.

Per l'accertamento della sussistenza dei suddetti requisiti oggetto di dichiarazione, l'INPS procederà alle successive verifiche, anche in collaborazione con Enti e Istituzioni esterni.

Nell'ipotesi in cui, all'esito della verifica di cui sopra, risulti l'insussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 8 del decreto-legge n. 61 del 2023, l'INPS avvia la procedura di recupero nei confronti del soggetto che ha usufruito indebitamente dell'indennità, ferme restando le sanzioni, anche penali, legislativamente previste.

## **5. Finanziamento e monitoraggio**

Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 61 del 2023, l'indennità *una tantum* è riconosciuta nel limite di spesa complessivo pari a 253,6 milioni di euro per l'anno 2023. Ai

sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo 8, agli oneri derivanti dal richiamato comma 2 si provvede ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge n. 61 del 2023.

L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle finanze.

Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici in esame.

## **6. Strumenti di tutela**

Avverso i provvedimenti adottati dall'Istituto in materia di indennità *una tantum* di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 61 del 2023, l'interessato può proporre azione giudiziaria.

## **7. Istruzioni contabili**

Per la rilevazione contabile dell'onere relativo all'indennità *una tantum* in argomento a favore delle categorie di lavoratori autonomi di cui all'articolo 8 del citato decreto-legge n. 61 del 2023 si istituiscono i seguenti conti, nell'ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali - Gestione degli oneri per il mantenimento del salario (GAU):

GAU30279 – Onere per indennità *una tantum* corrisposta direttamente a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che risiedono o sono domiciliati o operano nei territori ivi previsti e hanno dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali occorsi dal 1° maggio 2023 – art. 8 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61;

GAU10279 – Debito nei confronti dei beneficiari dell'indennità *una tantum* e dell'integrazione al reddito a favore di varie categorie di lavoratori dei territori alluvionati dal 1° maggio 2023 – articoli 7 e 8 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61.

L'indennità in parola verrà posta in pagamento direttamente ai beneficiari, tramite la procedura dei pagamenti accentrati.

Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine andranno rilevati in contropartita del conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l'indicazione del codice bilancio di nuova istituzione "3297" – "Somme non riscosse dai beneficiari – Indennità *una tantum* e integrazione al reddito a favore di varie categorie di lavoratori dei territori alluvionati dal 1° maggio 2023 – articoli 7 e 8 del decreto-legge n. 61/2023 - GAU".

Le procedure gestionali consentiranno la riemissione in pagamento delle somme riaccreditate, perché non riscosse dai beneficiari, contraddistinte dal medesimo codice bilancio "3297", attribuendo gli importi al nuovo conto GPA10279.

Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate ovvero reintroitate, si istituisce il seguente conto:

GAU24279 – Entrate varie - recupero e/o reintroito dell'indennità *una tantum* a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di

impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che risiedono o sono domiciliati o operano nei territori ivi previsti e hanno dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali occorsi dal 1° maggio 2023 – art. 8 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61.

Al citato conto viene abbinato, nell'ambito della procedura "Recupero indebiti per prestazioni", il nuovo codice bilancio "1226" – "Recupero indebiti dell'indennità una tantum e integrazione al reddito corrisposte a varie categorie di lavoratori dei territori alluvionati dal 1° maggio 2023 – articoli 7 e 8 del decreto-legge n. 61/2023 – GAU".

Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, a fine esercizio, risultino ancora da definire, saranno imputati al conto esistente GAU00030, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura "Recupero indebiti per prestazioni".


Il codice bilancio "1226" sopra menzionato evidenzierà anche eventuali crediti divenuti inesigibili, nell'ambito del partitario del conto GPA00069.

I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.

Si riporta, nell'Allegato n. 2, la variazione intervenuta al piano dei conti.


Il Direttore Generale  
Vincenzo Caridi

EMILIA ROMAGNA		
PROVINCIA	COMUNE	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE
FE	ARGENTA	Limitatamente alla frazione di Campotto e Lavezzola
BO	BOLOGNA	Limitatamente alla frazione di Paleotto
BO	BORGHI TOSSIGNANO	Tutto il territorio comunale
BO	BUDRIO	Limitatamente alle frazioni di Prunaro, Vedrana e Vigorso
BO	CASALFIUMANESE	Tutto il territorio comunale
BO	CASTEL DEL RIO	Tutto il territorio comunale
BO	CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	Limitatamente alla località di capoluogo ovest
BO	CASTEL MAGGIORE	Limitatamente alle frazioni di Castello
BO	CASTEL SAN PIETRO TERME	Limitatamente alle frazioni di Gaiana e Montecalderaro, Molinonovo e Gallo Bolognese, capoluogo parco Lungo Sillaro
BO	CASTENASO	Limitatamente alle frazioni di Fiesso, Laghetti Madonna di Castenaso, XXV Aprile
BO	DOZZA	Limitatamente al capoluogo
BO	FONTANELICE	Tutto il territorio comunale
BO	IMOLA	Limitatamente alle frazioni di San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli, Montecatone, Ponticelli, Pieve di Sant'Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tremonti, Autodromo Codrignanese.
BO	LOIANO	Tutto il territorio comunale
BO	MEDICINA	Limitatamente alle frazioni di Villa Fontana, Sant'Antonio, Portonovo, Fiorentina, Buda, Fossatone, Crocetta, Fantuzza, Ganzanigo, San Martino, Via Nuova
BO	MOLINELLA	Limitatamente alle frazioni di Selva Malvezzi e San Martino in Argine
BO	MONGHIDORO	Tutto il territorio comunale
BO	MONTE SAN PIETRO	Limitatamente alle frazioni di Monte San Giovanni, Calderino, Loghetto, Amola
BO	MONTERENZIO	Tutto il territorio comunale
BO	MONZUNO	Tutto il territorio comunale
BO	MORDANO	Tutto il territorio comunale





BO	OZZANO DELL'EMILIA	Limitatamente alla frazione Quaderna zona industriale, Ciagniano, Settefonti, Montearmato, Cà del Rio, Molino del Grillo, Noce Mercatale
BO	PIANORO	Limitatamente alla frazione di Paleotto, Botteghino e Livergnano
BO	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	Limitatamente alla frazione di Bacucco, Ca' Nova Galeazzi e Molino della Valle
BO	SAN LAZZARO DI SAVENA	Limitatamente alla frazione di Ponticella, Farneto, Pizzocalbo, Borgatella di Idice e Cicogna
BO	SASSO MARCONI	Limitatamente alle frazioni di Mongardino e Tignano
BO	VALSAMOGGIA	Limitatamente alle frazioni Savigno, Monteveglio e Castello di Serravalle
FC	BAGNO DI ROMAGNA	Tutto il territorio comunale
FC	BERTINORO	Tutto il territorio comunale
FC	BORGHI	Tutto il territorio comunale
FC	CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE	Tutto il territorio comunale
FC	CESENA	Tutto il territorio comunale
FC	CESENATICO	Tutto il territorio comunale
FC	CIVITELLA DI ROMAGNA	Tutto il territorio comunale
FC	DOVADOLA	Tutto il territorio comunale
FC	FORLI'	Tutto il territorio comunale
FC	FORLIMPOPOLI	Tutto il territorio comunale
FC	GALEATA	Tutto il territorio comunale
FC	GAMBETTOLA	Tutto il territorio comunale
FC	GATTEO	Tutto il territorio comunale
FC	LONGIANO	Tutto il territorio comunale
FC	MELDOLA	Tutto il territorio comunale
FC	MERCATO SARACENO	Tutto il territorio comunale
FC	MODIGLIANA	Tutto il territorio comunale
FC	MONTIANO	Tutto il territorio comunale
FC	PORTICO E SAN BENEDETTO	Tutto il territorio comunale
FC	PREDAPPIO	Tutto il territorio comunale
FC	PREMILCUORE	Tutto il territorio comunale
FC	ROCCA SAN CASCIANO	Tutto il territorio comunale
FC	RONCOFREDDO	Tutto il territorio comunale
FC	SAN MAURO PASCOLI	Tutto il territorio comunale
FC	SANTA SOFIA	Tutto il territorio comunale
FC	SARSINA	Tutto il territorio comunale
FC	SAVIGNANO SUL RUBICONE	Tutto il territorio comunale
FC	SOGLIANO AL RUBICONE	Tutto il territorio comunale
FC	TREDOZIO	Tutto il territorio comunale



FC	VERGHERETO	Tutto il territorio comunale
RA	ALFONSINE	Tutto il territorio comunale
RA	BAGNACAVALLO	Tutto il territorio comunale
RA	BAGNARA DI ROMAGNA	Tutto il territorio comunale
RA	BRISIGHELLA	Tutto il territorio comunale
RA	CASOLA VALSENO	Tutto il territorio comunale
RA	CASTEL BOLOGNESE	Tutto il territorio comunale
RA	CERVIA	Tutto il territorio comunale
RA	CONSELICE	Tutto il territorio comunale
RA	COTIGNOLA	Tutto il territorio comunale
RA	FAENZA	Tutto il territorio comunale
RA	FUSIGNANO	Tutto il territorio comunale
RA	LUGO	Tutto il territorio comunale
RA	MASSA LOMBARDA	Tutto il territorio comunale
RA	RAVENNA	Tutto il territorio comunale
RA	RIOLO TERME	Tutto il territorio comunale
RA	RUSSI	Tutto il territorio comunale
RA	SANT'AGATA SUL SANTERNO	Tutto il territorio comunale
RA	SOLAROLO	Tutto il territorio comunale
RN	MONTESCUDO	Tutto il territorio comunale
RN	CASTELDELICI	Tutto il territorio comunale
RN	SANT'AGATA FELTRIA	Tutto il territorio comunale
RN	NOVAFELTRIA	Tutto il territorio comunale
RN	SAN LEO	Tutto il territorio comunale
<b>MARCHE</b>		
PU	FANO	Tutto il territorio comunale
PU	GABICCE MARE	Tutto il territorio comunale
PU	MONTE GRIMANO TERME	Tutto il territorio comunale
PU	MONTELABBATE	Tutto il territorio comunale
PU	PESARO	Tutto il territorio comunale
PU	SASSOCORVARO AUDITORE	Tutto il territorio comunale
PU	URBINO	Tutto il territorio comunale
<b>TOSCANA</b>		
FI	FIRENZUOLA	Tutto il territorio comunale
FI	MARRADI	Tutto il territorio comunale
FI	PALAZZUOLO SUL SENIO	Tutto il territorio comunale
FI	LONDA	Tutto il territorio comunale



## VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

Tipo variazione	I
Codice conto	GAU30279
Denominazione completa	Onere per indennità una tantum corrisposta direttamente a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che risiedono o sono domiciliati o operano nei territori ivi previsti e hanno dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali occorsi dal 1° maggio 2023 - art. 8 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61.
Denominazione abbreviata	INDENN.UNA TANT.LAV.AUT.ALLUV-ART.8 DL61/2023
Validità e Movimentabilità	Mese 06 Anno 2023 /M. P10
Capitolo	3U1205009
Tipo variazione	I
Codice conto	GAU10279
Denominazione completa	Debito nei confronti dei beneficiari dell'indennità una tantum e dell'integrazione al reddito a favore di varie categorie di lavoratori dei territori alluvionati dal 1° maggio 2023 - art. 7 e 8 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61
Denominazione abbreviata	DEB.IND.U.T. E INT.REDD.ALLUV-ART.7-8 DL 61/2023
Validità e Movimentabilità	Mese 06 Anno 2023 /M. P10
Capitolo	3U1205009

Tipo variazione	I
Codice conto	GAU24279
Denominazione completa	Entrate varie - recupero e/o rientro dell'indennità una tantum corrisposta a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che risiedono o sono domiciliati o operano nei territori ivi previsti e hanno dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali occorsi dal 1° maggio 2023 - art. 8 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61.
Denominazione abbreviata	REC/REN IND.U.T.LAV.AUT.ALLUV.- ART.8 DL.61/2023
Validità e Movimentabilità	Mese 06 Anno 2023 /M. S
Capitolo	3E1309001

Tipo variazione	I
Codice conto	GPA10279
Denominazione completa	Debito per la riemissione in pagamento, tramite procedura automatizzata, dei riaccrediti dell'indennità una tantum e dell'integrazione al reddito corrisposta a favore di varie categorie di lavoratori dei territori alluvionati dal 1° maggio 2023 - art. 7 e 8 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61
Denominazione abbreviata	DB.RIEM.RIACC.IND.U.T-INTGR.REDD.ALLUV-A7-8 DL61/23
Validità e Movimentabilità	Mese 06 Anno 2023 /M. P10
Capitolo/Voce di bilancio	8U2220099/8E2320099/PNE112013